




Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

Protocollo Bando: 693/2019


Scadenza: 07-02-2020

Oggetto: Appalto per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella-Don Carmine-Pozzo del Bosco - Il stralcio" nel comune di Volturino - codice *ReNDiS* 161R365/G

QUESITO 1	Nr. PI007075-20
Le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (richiesta al punto 1.5 degli elementi di valutazione) e la OHSAS 18001:2007 (richiesta al punto 3.2 degli elementi di valutazione), in caso di partecipazione alla gara come Consorzio Stabile, devono essere possedute dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori e devono essere specifiche per le attività inerenti l'appalto (ad esempio fondazioni speciali, movimento terra, etc..) oppure sono valide le certificazioni possedute del Consorzio Stabile nell'attività di "acquisizione, gestione commerciale e amministrativa di appalti pubblici affidati alle consorziate (settori EA 35, 28)?".	
RISPOSTA 1	
Il possesso delle certificazioni OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001, non è requisito di partecipazione, ma costituisce un elemento premiante che consente al concorrente di conseguire punteggio per l'offerta tecnica. Alla luce di quanto sopra il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio nel caso i cui esso esegua i lavori direttamente con la propria struttura, viceversa dovrà essere posseduto dalla impresa esecutrice indicata in sede di gara nel caso il Consorzio faccia eseguire i lavori ad una propria consorziata, inoltre le stesse devono essere specifiche rispetto alla categoria commerciale delle lavorazioni oggetto di appalto.	
QUESITO 2	Nr. PI0010284-20
In riferimento al capo 4.1.1 "Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica", in particolare al punto 7), e' richiesto il CRONOPROGRAMMA – DIAGRAMMA DI GANTT con specificazione delle soluzioni migliorative proposte per l'ottimizzazione della fase di cantierizzazione dei lavori. Al punto 4.1.2 "Condizioni dell'Offerta tecnica" si riporta altresì che, pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente ed indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale. Chiediamo se il cronoprogramma, dunque, e' da inserire nell'offerta tecnica e, in caso negativo, come/dove va inserito.	
RISPOSTA 2	
Il "CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT" deve solamente riportare le fasi di lavorazioni di tutto il progetto SENZA riportare nessun riferimento alla loro durata temporale e deve essere inserito nella Busta dell'Offerta Tecnica	
QUESITO 3	Nr. PI0010334-20
Con la presente si chiedono delucidazioni circa alcuni periodi contraddittori riportati nel disciplinare di gara,	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

Protocollo Bando: 693/2019

Scadenza: 07-02-2020

Oggetto: Appalto per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella-Don Carmine-Pozzo del Bosco - Il stralcio" nel comune di Volturino - codice *ReNDiS* 161R365/G

rispetto ai quali e' necessario un chiarimento netto circa la possibilita' o meno di proporre opere integrative definendo in modo chiaro quale debba essere la " chiave di lettura " del combinato disposto dei periodi sotto riportati. In particolare, a pag. 38/61 viene espressamente riportata tale prescrizione: " Ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, del Codice l'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta; in caso contrario detta proposta non sara' tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio " Proseguendo nella lettura del disciplinare, a pag. 40/61 si legge quanto segue:

" Le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualita' dell'opera sotto gli aspetti dell'esecuzione, gestione e manutenzione delle opere, nonche' della sicurezza. Tutte le lavorazioni migliorative, anche aggiuntive, non devono comportare alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente". Rispetto a tale ultimo periodo e rispetto alla griglia di valutazione delle proposte migliorative, risulta inevitabile che le migliorie che si proporranno non si tramutino in opere aggiuntive, anche per il solo fatto di proporre attivita' non previste in progetto

RISPOSTA 3

Nel rimandare a quanto già indicato nella *lex specialis* e nella normativa di settore, si precisa che per proposte migliorative si intendono tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

QUESITO 4

Nr. PI015649-20

In merito alla categoria OS21 si chiede conferma se la stessa puo' essere scorporata indicando la volonta' di subappaltarla oppure e' obbligatoria possederla ai fini della partecipazione, tenendo presente che l'importo ad essa assegnato e' superiore del 10% dell'importo totale ma anche superiore a € 150.000.

RISPOSTA 4

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.